



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE PUGLIA



TEST CENTER ECCL

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LISIDE"
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO-SANITARI • OTTICO • ODONTOTECNICO • MADE IN ITALY GRAFICA
TECNICO: TECNOLOGICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE
Via Ancona,91 - 74121 TARANTO - tel. 099 7350772
Distretto 53 - CM:TAIS03400Q - CF: 90019260737 - Cod. IPA: idissl - Cod. FE: UFMXNF
PEO: tais03400q@istruzione.it - PEC: tais03400q@pec.istruzione.it - WEB: www.liside.edu.it

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

**Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente
Regolamento di Istituto**

Deliberato dal Collegio Docenti in data 27/01/2023

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA E IN TUTTE LE SUE PERTINENZE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce:
 - a) le modalità per l'applicazione del divieto di fumo all'interno dell'Istituto e in tutte le sue pertinenze, anche esterne;
 - b) i ruoli e i compiti del personale docente e non docente dell'Istituto;
 - c) le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge e di quelle disciplinari previste dal Regolamento di disciplina.
2. Il presente Regolamento si prefigge di:
 - a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica e garantire l'applicazione della normativa vigente relativa al divieto di fumo (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
 - b) rendere partecipe la famiglia degli studenti in minore età, delle scelte educative sulla base del patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione.

Art. 2 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO E OBBLIGO DI VIGILANZA

1. Tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili. Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale per la vigilanza di tutti i docenti e del personale ATA, e di figure specifiche, cui spetterà contestare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti, individuati dal Dirigente Scolastico.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo.

Art. 3 - SOGGETTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico tra i docenti in servizio e tra il personale ATA..
2. L'irrogazione delle sanzioni e la compilazione della relativa modulistica può essere effettuata dal Dirigente Scolastico o dai preposti del Dirigente. Per questi ultimi il Dirigente Scolastico provvede a conferire apposita disposizione di nomina.
3. **Tutto il personale** docente ed ATA ha comunque l'**obbligo di servizio** di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle tempestivamente ai soggetti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4 – SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe, per violazione del presente regolamento, in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione della norma di legge.

Art. 5 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, in banca o presso gli uffici postali tramite modello F23, codice tributo **131T**, indicando come causale versamento: infrazione divieto fumo – I.I.S. "LISIDE" Taranto – verbale n°..... del(*). Possono essere utilizzate anche le altre modalità previste dalla norma (es. direttamente presso la Tesoreria provinciale, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Taranto, sempre indicando la medesima causale).
2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente.

Art. 6 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata - previo accertamento della violazione - utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale (*) viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto (quale autorità competente).

La compilazione del verbale deve prevedere una numerazione progressiva.

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione saranno notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, unitamente alle istruzioni per il pagamento.
4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
5. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento sarà adeguatamente pubblicizzato, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie mediante pubblicazione on-line e lettura nelle singole classi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;

- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;

- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LISIDE"
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO-SANITARI ■ OTTICO ■ ODONTOTECNICO ■ MADE IN ITALY GRAFICA
TECNICO: TECNOLOGICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE
 Via Ancona,91 - 74121 TARANTO - tel. 099 7350772
 Distretto 53 - CM:TAIS03400Q - CF: 90019260737 - Cod. IPA: idissl - Cod. FE: UFMXNF
 PEO: tais03400q@istruzione.it - PEC: tais03400q@pec.istruzione.it - WEB: www.liside.edu.it

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE

Verbale n. del (*)

L'anno 20.... il giorno del mese di nei locali /
 nell'area all'aperto di pertinenza della scuola posta
 alle ore il sottoscritto incaricato dell'accertamento e
 contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del
 Dirigente scolastico n. del , ha accertato che il Sig

,
 nato a il e residente in via
 ha violato la norma dell'art. 51 della L.3/2003 in quanto:

- sorpreso nell'atto di fumare sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato
 dallo scrivente dal sig che ha provveduto ad informare lo scrivente.

Il trasgressore dichiara:

.....

Per i motivi suddetti, commina allo/a stesso/a una ammenda pari a €

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00.

Il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, in banca o presso gli uffici postali tramite modello F23, codice tributo 131T, indicando come causale versamento: infrazione divieto fumo – I.I.S.S. "LISIDE" Taranto – verbale n°..... del(*). Possono essere utilizzate anche le altre modalità previste dalla norma (es. direttamente presso la Tesoreria provinciale, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Taranto, sempre indicando la medesima causale). L'interessato dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto









ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LISIDE"

PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO-SANITARI • OTTICO • ODONTOTECNICO • MADE IN ITALY GRAFICA
 TECNICO: TECNOLOGICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE

Via Ancona,91 - 74121 TARANTO - tel. 099 7350772
 Distretto 53 - CM:TAIS03400Q - CF: 90019260737 - Cod. IPA: idissl - Cod. FE: UFMXNF
 PEO: tais03400q@istruzione.it - PEC: tais03400q@pec.istruzione.it - WEB: www.liside.edu.it

ALLEGATO B - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Data

Ai genitori dell'alunno

Classe

Si trasmette in allegato l'ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE n. del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Vincenzo Tavella

Per ricevuta, da restituire all'Istituzione scolastica:

data Firma

Il trasgressore/gli obbligati in solido devono provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, in banca o presso gli uffici postali tramite modello F23, codice tributo **131T**, indicando come causale versamento: infrazione divieto fumo – I.I.S.S. "LISIDE" Taranto – verbale n°..... del(*). Possono essere utilizzate anche le altre modalità

previste dalla norma (es. direttamente presso la Tesoreria provinciale, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Taranto, sempre indicando la medesima causale). L'interessato dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.



ALLEGATO C - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Taranto,

Al Sig. **Prefetto di Taranto**
Prefettura - U.T.G. di Taranto
Via Palatucci
74121 TARANTO
protocollo.prefa@pec.interno.it

Oggetto: **Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.**

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig., responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Scolastico prof.
Vincenzo Tavella









ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "LISIDE"
PROFESSIONALE: SERVIZI SOCIO-SANITARI ▪ OTTICO ▪ ODONTOTECNICO ▪ MADE IN ITALY GRAFICA
TECNICO: TECNOLOGICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE
 Via Ancona,91 - 74121 TARANTO - tel. 099 7350772
 Distretto 53 - CM:TAIS03400Q - CF: 90019260737 - Cod. IPA: idissl - Cod. FE: UFMXNF
 PEO: tais03400q@istruzione.it - PEC: tais03400q@pec.istruzione.it - WEB: www.liside.edu.it

ALLEGATO D - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Taranto,

Al Sig. **Prefetto** di
TARANTO Prefettura -
 U.T.G. di Taranto Via
 Palatucci
 74121 TARANTO
 protocollo.prefta@pec.interno.it

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data è stato redatto, a carico di, nato a il e domiciliato in , verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore, pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti.

Il Dirigente
 Scolastico prof.
 Vincenzo Tavella



ALLEGATO E - ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Tutto il personale scolastico ha l'obbligo di segnalare ai preposti le eventuali infrazioni, ma solo i preposti possono contestare l'addebito e provvedere a irrogare la sanzione.

Il preposto dell'istituzione scolastica applica la sanzione utilizzando il modulo "Allegato A - Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare", mentre per il pagamento fornisce il modello F23.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o **bambini fino a dodici anni** (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il trasgressore/gli obbligati in solido devono provvedere al pagamento della sanzione entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, in banca o presso gli uffici postali tramite modello F23, codice tributo **131T**, indicando come causale versamento: infrazione divieto fumo – I.I.S.S. "LISIDE" Taranto – verbale n°..... del Possono essere utilizzate anche le altre modalità previste dalla norma (es. direttamente presso la Tesoreria provinciale, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale di Taranto, sempre indicando la medesima causale). L'interessato dovrà far pervenire alla Scuola, entro 60 giorni, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto di mancato pagamento al Prefetto territorialmente competente.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

1. **Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.**
2. **Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore**
3. **Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.** In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
4. **Individuano l'ammenda da comminare;**
5. **Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;** Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

6. Consegnano poi la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

Poi consegnano il tutto in Segreteria per gli altri provvedimenti del caso.